

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLE PREVISIONI

DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE

PROT. n. 354883 del 31 luglio 2025

“Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024 n. 207”

TRA

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –
Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale –
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea
(codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “MASAF” e/o
“Ministero”, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato nel
presente atto dal – in qualità di Direttore
Generale della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
....., registrato alla Corte dei conti il,
reg., domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

E

l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, di seguito denominato “INPS”,
codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21,

	rappresentato dal Presidente;	
	E	
	Poste Italiane S.p.A. anche nell’interesse del Patrimonio Bancoposta (di	
	seguito anche “Poste Italiane” o “Poste”), con sede in Roma Viale Europa n.	
	190, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale	
	97103880585 - Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale €	
	1.306.110.000,00 i.v., rappresentata da, nato a	
	 il, in qualità di Responsabile MIPA-	
	Commerciale Pubblica Amministrazione	
	PREMESSO	
	a) che ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022	
	n. 197, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,	
	convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 “ <i>E' istituito, nello stato di</i>	
	<i>previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle</i>	
	<i>foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023,</i>	
	<i>destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti,</i>	
	<i>nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto</i>	
	<i>pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della</i>	
	<i>situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire</i>	
	<i>mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante”;</i>	
	b) che ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2024	
	2	

n. 207, *“La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione”*;

c) che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, al comma 9 dell’art. 14, rubricato *“Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”*, ha disposto *“All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente: «451 -bis . Per l’erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”*

d) che l’articolo 1, comma 104, della citata legge n. 207 del 2024, prevede che *“Per le finalità di cui al comma 103, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è*

incrementata di 2,3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 103”;

e) che in esecuzione delle citate previsioni normative il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno adottato il decreto interministeriale prot. n. 354883 del 31 luglio 2025, recante *“Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024 n. 207”* (d’ora in avanti “Decreto”) – registrato presso l’UCB al n. 761 il 4.08.2025, presso la Corte dei conti al n. 1063 il 7.08.2025, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025;

f) che l’art. 5 del Decreto stabilisce che *“il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay”;*

g) che con nota prot. n. 378579 del 18 agosto 2025, il Ministero ha chiesto a Poste di precisare quale fosse il compenso richiesto per la produzione e la relativa gestione di un numero di carte da emettere pari a 1.157.179 (unmilionecentocinquantasettemilacentosettantanove) – nonché la soluzione progettuale per la fornitura e gestione del Sistema Abilitante di pagamento messo a disposizione da Poste Italiane e finalizzato a consentire, ai soggetti che ne avranno diritto in base alla normativa di riferimento, l’erogazione del contributo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (All. n. 1);

h) che con nota di riscontro prot. n. 429096 dell'8 settembre 2025, Poste ha precisato come il corrispettivo, onnicomprensivo per tutte le prestazioni descritte nell'Offerta Progettuale, in base al numero di carte richieste tramite flusso trasmesso da INPS (pari a 1.157.179), è fissato in euro 1,41 per ciascuna Carta, oltre IVA, per un totale di euro 1.631.622,00 per imponibile ed in euro 358.957,00 per IVA, comprensivo delle indicate prestazioni di distribuzione ed assistenza ai beneficiari (All. n. 2) riservandosi, altresì ove necessario all'esito dell'esame del consolidamento delle liste dei beneficiari da parte di INPS, di comunicare al Ministero l'arco temporale necessario per effettuare uno scaglionamento del ritiro delle Carte compatibile con le esigenze di tutela dei cittadini e concordandone con il Ministero le modalità, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto;

i) che con nota prot. n. 429262 dell'8 settembre 2025, il Ministero, esaminata l'offerta di Poste, e considerata la complessità delle prestazioni da rendere, ha valutato come congrua la richiesta (All. n. 3), e concordato con le modalità proposte per l'attuazione dell'art. 9, comma 3 del Decreto;

j) che l'art. 4 del Decreto, rubricato "*Individuazione dei beneficiari*", ha affidato all'INPS i compiti di estrazione dei dati relativi ai soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti necessari per accedere al beneficio, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del medesimo Decreto, nonché di messa a disposizione degli stessi dati ai Comuni attraverso un applicativo web, reso disponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto unitamente alle Istruzioni Operative;

k) che con nota prot. n. 378614 del 18 agosto 2025, il Ministero ha chiesto all'INPS di precisare quale fosse il compenso richiesto per

	l'esecuzione dei compiti di verifica operatività applicativo, elaborazione dati,	
	estrazione nominativi beneficiari, predisposizione Istruzioni Operative (All.	
	n. 4);	
	l) che con nota di riscontro prot. prot. PEC	
	INPS.0038.05/09/2025.0008207, l'INPS ha comunicato che l'importo	
	unitario richiesto fosse di euro 304.609,54 (All. n. 5);	
	m) che con nota prot. n. 421815 del 5 settembre 2025 il Ministero,	
	esaminata la richiesta dell'INPS e considerata la complessità delle prestazioni	
	da rendere, ha valutato come congrua la richiesta (All. n. 6);	
	n) che in considerazione della complessità del meccanismo di erogazione	
	del beneficio, che intende perseguire la finalità di tutela dei nuclei familiari	
	maggiormente bisognosi, non destinatari di altro aiuto o sussidio, è di	
	preminente rilievo la sicurezza del meccanismo di trasmissione e	
	consultazione dei dati dei beneficiari, meccanismo che si attua attraverso il	
	dialogo di tutti i soggetti coinvolti – INPS, Comuni e Poste – con l'utilizzo	
	dell'applicativo web predisposto dall'INPS per i Comuni, e del canale di	
	comunicazione dati INPS/Poste che consente, resi definitivi gli elenchi dei	
	beneficiari, la messa a disposizione delle Carte per il tramite della società	
	Postepay, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico (All. n. 7) in	
	esecuzione della previsione dell'art. 7, comma 2, del Decreto;	
	o) che l'art. 9 del Decreto, rubricato “ <i>Convenzione tra il MASAF, l'INPS</i>	
	<i>e Poste Italiane S.p.A.</i> ” al primo comma prevede che “ <i>Il Ministero</i>	
	<i>dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'INPS e Poste</i>	
	<i>Italiane S.p.A. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al</i>	
	<i>fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i</i>	
	6	

Comuni e Poste Italiane S.p.A., assicurandone la sicurezza e la protezione”;

p) che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Decreto, “*Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto, e nel rispetto del limite massimo di spesa, stabilito dall’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*”;

q) che con nota prot. 142003 del 24 maggio 2023, prot. MASAF n. 269726/2023, il MEF-Ragioneria Generale dello Stato aveva autorizzato il Ministero all’apertura di un conto corrente postale per la gestione della misura del Fondo Alimentare 2023 (All. n. 8);

r) che con nota prot. 118332 del 7 maggio 2024, prot. MASAF n. 202386/2024, il MEF-Ragioneria Generale dello Stato aveva autorizzato l’utilizzo del medesimo conto corrente postale, anche per la misura del Fondo Alimentare 2024 (All. 9);

s) che conclusa la misura di sostegno 2024, dalla relazione finale di Poste Italiane, recante prot. Masaf n. 180577 del 22.04.2025 (All. n. 10), emergeva come risultassero non utilizzate risorse per complessivi euro 81.789.598,45;

t) che, in riscontro ad una puntuale richiesta di chiarimenti, con nota MEF-RGS prot. 174571 del 26 giugno 2025, la Ragioneria Generale dello Stato precisava come non vi fossero impedimenti affinché le economie generate nell’esercizio 2024, potessero essere utilizzate anche per l’attuazione della misura 2025 (All. n. 11), attraverso il medesimo conto corrente postale autorizzato con nota MEF-RGS prot. 142003 del 24 maggio 2023;

u) che è necessario procedere alla sottoscrizione della presente convenzione, al fine di poter garantire immediata operatività alle previsioni

di cui all'art. 9 del Decreto individuando, nel dettaglio, le modalità del relativo flusso di informazioni, nonché quelle dell'accredito delle risorse a Poste – per le ricariche delle Carte – specificando, altresì, le procedure per il del riconoscimento dei compensi dovuti ad INPS per l'estrazione dati, verifica degli stessi e gestione dell'applicativo attraverso il proprio personale, ed a Poste Italiane, per la stampa, distribuzione delle Carte ed assistenza ai beneficiari, in relazione alle funzionalità delle stesse.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche che disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito “Codice”);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

Le premesse, i visti sopra riportati ed i relativi allegati, indicati nell'elencazione in calce, (All. 1 - 13), formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, la “Convenzione”).

	Tutto ciò premesso e visto si stipula quanto segue	
	ART. 1	
	OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La presente Convenzione attuativa disciplina le modalità tecniche di	
	trasmissione dei dati, relativi ai soggetti individuati quali destinatari del	
	beneficio economico di cui al Decreto, tra l'INPS, i Comuni e Poste Italiane,	
	affinché ne sia assicurata la sicurezza e la protezione, nonché i compiti di	
	ciascuno dei soggetti coinvolti, ed i compensi che il Ministero riconosce ad	
	INPS e Poste Italiane per lo svolgimento delle prestazioni riconducibili	
	all'attuazione del Decreto.	
	ART. 2	
	IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI	
	Nell'attuazione di un ampio spirito di cooperazione, ed ai fini della più	
	efficace ed efficiente realizzazione della collaborazione, oggetto della	
	presente Convenzione, le Parti si impegnano vicendevolmente a:	
	- fornire, con la solerzia che gli obiettivi di tutela dei meno abbienti	
	impongono, ogni informazione e/o aggiornamento necessario alla piena	
	attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione;	
	- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale, ad esse imputabili,	
	che dovesse insorgere durante l'attuazione delle prestazioni individuate	
	dalla presente Convenzione, ed a confrontarsi per l'individuazione della	
	più efficiente ed efficace soluzione adottabile.	
	ART. 3	
	ATTIVITA' DEL MINISTERO	
	9	

	Il Ministero provvede a:	
	<i>a)</i> vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni individuate dal Decreto, e disciplinate dalla Convenzione, affidate ad INPS e Poste Italiane;	
	<i>b)</i> vigilare sul rispetto da parte di INPS delle tempistiche di elaborazione, trasmissione e chiusura elenchi beneficiari, come indicate dagli artt. 4 e 7 del Decreto;	
	<i>c)</i> coordinare le fasi di avvio e prosieguo della procedura di attribuzione del beneficio economico, garantendo il tempestivo trasferimento delle risorse a Poste secondo le modalità del successivo art. 9;	
	<i>d)</i> concordare con Poste Italiane le modalità dello scaglionamento del ritiro delle Carte, di cui all'art. 5, comma 4 del Decreto, ove necessario all'esito dell'esame del consolidamento delle liste dei beneficiari da parte di INPS;	
	<i>e)</i> verificare le rendicontazioni periodiche inoltrate da Poste, a tutela delle risorse stanziare per la realizzazione della misura di sostegno;	
	<i>f)</i> informare INPS e Poste del sopraggiungere di eventuali dotazioni che consentano di aumentare le risorse finalizzate all'attuazione della misura di sostegno del Decreto.	
	ART. 4	
	ATTIVITA' DELL'INPS	
	1. L'INPS provvede, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa:	
	<i>a)</i> ad informare, attraverso il servizio messo a disposizione sul proprio portale, i Comuni della disponibilità dell'applicativo web dedicato	
	10	

	all’attuazione del Decreto, rendendo disponibili le Istruzioni	
	Operative, e fornendo ogni supporto necessario per l’operatività da	
	parte dei soggetti che verranno abilitati dai singoli Comuni, mediante	
	l’utilizzo dei consueti canali di comunicazione, già in essere tra	
	Comuni ed INPS;	
	<i>b)</i> ad estrarre i dati dei beneficiari del contributo, applicando i criteri di	
	cui agli artt. 2 e 4 del Decreto, ed a renderli disponibili, entro 30 giorni	
	dalla pubblicazione del Decreto, con una interfaccia applicativa che	
	consenta ai Comuni, entro 30 giorni dall’accessibilità ai dati, di	
	consolidare le posizioni dopo avere effettuato le verifiche di residenza	
	e incompatibilità di propria competenza, ovvero, qualora ci sia margine	
	in termini di disponibilità di Carte previste dall’art. 4 del Decreto, di	
	aggiungere eventuali ulteriori nuclei individuati secondo propri criteri	
	e comunque selezionandoli da una lista di riserva di beneficiari, resi	
	disponibili nella procedura;	
	<i>c)</i> a rendere definitivi gli elenchi dei beneficiari già presenti sulla	
	piattaforma informatica, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto, entro	
	il termine di 10 giorni dal consolidamento delle liste da parte dei	
	Comuni ed a trasmetterli, in via telematica, a Poste Italiane ai fini della	
	messa a disposizione delle Carte, anche per il tramite della società	
	controllata PostePay S.p.A.	
	<i>d)</i> a rendere disponibile, sull’applicativo web il modello uniforme di	
	comunicazione, predisposto dal Ministero, mediante il quale i Comuni	
	potranno comunicare ai beneficiari i dati necessari e le modalità per il	
	ritiro delle Carte, come previsto dall’art. 7, comma 3 del Decreto (All.	
	11	

12).

ART. 5

ATTIVITA' DI POSTE ITALIANE

1. Poste Italiane provvede:

a) a stampare, utilizzando il modello grafico, comprensivo di loghi, come predisposto dalla Presidenza del Consiglio (All. 13) della Carta “Dedicata a te”, riconducibile all’attuazione della misura Fondo Alimentare 2023 e 2024, le Carte elettroniche di pagamento di cui alla premessa “h” e seguenti, nominative e ricaricabili (di seguito le “**Carte**”), nella misura coerente con il numero di Carte assegnabili come definito dall’art. 5, comma 2, del Decreto.

Le caratteristiche delle Carte sono dettagliate nell’offerta tecnico economica alla presente Convenzione. In particolare, le Carte saranno abilitate ad effettuare acquisti presso i soli esercizi commerciali (Merchant) appartenenti alle categorie merceologiche riportate nell’offerta tecnico economica, così come identificate dal circuito internazionale. Fermo restando quanto previsto all’art. 3 del Decreto, resta inteso che non potrà essere effettuato né da Poste, né dalla società controllata PostePay S.p.A., alcun controllo sulla tipologia di beni - e quindi sulla riconducibilità di questi ultimi alla natura di beni alimentari di prima necessità (All.1 del Decreto) - effettivamente acquistati con le Carte presso gli esercizi commerciali (Merchant) appartenenti alle categorie merceologiche riportate nell’offerta tecnico economica;

b) ad attivare, caricare e consegnare le Carte ai soggetti beneficiari, come

	individuati negli elenchi definitivi resi disponibili sull'applicativo	
	web predisposto da INPS e trasmessi da INPS in via telematica a Poste	
	Italiane, a partire dal mese di ottobre 2025;	
	c) trasmettere ad INPS gli elenchi definitivi recanti il codice	
	identificativo della carta medesima;	
	d) concordare con il Ministero le modalità dello scaglionamento del ritiro	
	delle Carte, di cui all'art. 5, comma 4 del Decreto, ove necessario	
	all'esito dell'esame del consolidamento delle liste dei beneficiari da	
	parte di INPS;	
	e) a rendere non utilizzabili gli importi caricati sulle Carte regolarmente	
	consegnate, ma il cui beneficiario non abbia effettuato il primo	
	pagamento entro il 16 dicembre 2025;	
	f) a effettuare i monitoraggi previsti secondo le scadenze fissate dall'art.	
	8, commi 2 e 3 del Decreto, ed a procedere a riaccreditare le somme	
	che non risultino utilizzate, sul conto intestato al Ministero, attraverso	
	cui Poste gestisce la misura di sostegno. Le Parti si danno atto che le	
	informative in capo a Poste, previste dall'art. 8, commi 2 e 3 del	
	Decreto, si considerano assolte con le comunicazioni ai	
	Responsabili/Referenti di cui al successivo articolo 6.	
	2. Le ulteriori prestazioni di Poste, ivi incluse quelle eseguite, con	
	riferimento alle Carte, ai sensi dell'art. 5, comma 1, ed art. 7, comma 2 del	
	Decreto, ed in conformità alla presente Convenzione, per il tramite di	
	PostePay S.p.A., relative al cd. Sistema abilitante, comprensive dei servizi	
	finanziari e delle caratteristiche della Carta, dei servizi amministrativi, del	
	servizio di monitoraggio e del servizio di assistenza e le relative modalità	
	13	

tecnico operative, ivi incluse le limitazioni in relazione ai controlli sugli acquisti effettivamente eseguiti, sono specificatamente indicate nell'offerta tecnica.

ART. 6

RESPONSABILI E REFERENTI DELLA CONVENZIONE

1. Responsabili della Convenzione sono, ciascuno per i propri ambiti di competenza:

- per il Ministero: il Direttore Generale, Dott. Damiano Li Vecchi

d.livecchi@masaf.gov.it; aoo.piue@pec.masaf.gov.it

- per l'INPS: il Dott. Rocco Lauria rocco.lauria@inps.it;

- per Poste Italiane S.p.A.: l'Ing. Saverio Francesco Riccio

saveriofrancesco.riccio@posteitaliane.it

2. In considerazione della complessità delle prestazioni da rendere, e per un più immediato e costante confronto, si indicano i seguenti Referenti della Convenzione:

- per il Ministero: Dott.sa Fulvia de Falco f.defalco@masaf.gov.it

- per l'INPS: Dott. Domenico D'Iorio domenico.diorio@inps.it

- per Poste Italiane S.p.A.: Dott. Stefano Conforto Sertorelli

stefano.confortosertorelli@posteitaliane.it

ART. 7

DURATA, MODIFICHE E PROCEDURE DI RINNOVO

1. La presente Convenzione, la cui durata è fissata sino al 30 aprile 2026, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto, impegna le Parti dal momento della sua sottoscrizione ed avrà efficacia a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

	2. Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno	
	essere concordate tramite scambio di PEC tra le Parti, ed entreranno in vigore	
	solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
	3. La Convenzione potrà essere prorogata previo accordo tra le Parti, tramite	
	scambio di PEC. Nel caso di rifinanziamento della misura di sostegno, con	
	attribuzione di ulteriori risorse, le Parti si impegnano, sin da ora, a rinegoziare	
	le condizioni di svolgimento delle attività poste a carico di ognuna al fine di	
	consentire la distribuzione degli importi che dovessero risultare	
	successivamente stanziati, affinché si possa procedere all'estensione	
	temporale del beneficio.	
	Le nuove condizioni di svolgimento delle attività, saranno definite tramite	
	l'adozione di un apposito Addendum, con le medesime modalità seguite per	
	la sottoscrizione della presente Convenzione.	
	ART. 8	
	RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI A INPS	
	1. Il Ministero, per lo svolgimento dei compiti di gestione e verifica	
	funzionalità dell'applicativo web, estrazione dati beneficiari, interazione con	
	Comuni e Poste, di cui agli artt. 4 e 7 del Decreto, riconosce all'INPS	
	l'importo complessivo di euro 304.609,54, a refusione dei soli costi di diretta	
	imputazione, da corrispondersi, in un'unica soluzione, fuori campo IVA ex	
	art. 4, comma 4 DPR 633/1972, sul conto di Tesoreria centrale n. 20350	
	intestato a "INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843" (IBAN	
	IT87K0100004306CC0000000592), a seguito di ricezione di fattura	
	elettronica, recante quale oggetto "Fondo Alimentare 2025. G.U. n. 186 del	
	12 agosto 2025. DM prot. n. 354883 del 31 luglio 2025. Convenzione attuativa	
	15	

C5E3MC.

2. L'INPS – Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali curerà gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica al Ministero che non dovrà effettuare la verifica dell'inadempienza, ex art. 48-bis del DPR 602/1973, trattandosi di pagamento che intercorre tra pubbliche amministrazioni, come previsto dalle circolari MEF-Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A POSTE E

RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI

1. Le risorse destinate all’attuazione della misura di sostegno, trasferite sul conto corrente postale intestato al Ministero, ed autorizzato dalla Ragioneria Generale con nota prot. 142003 del 24.05.2023 (prot. MASAF n.269726/2023) identificato con IBAN IT81F0760103200001066418086, sono utilizzate – unitamente ai residui della misura 2024, pari a complessivi Euro 81.794.098,45 – da Poste per effettuare le ricariche delle Carte di pagamento, da attivare e consegnare ai beneficiari del contributo, come previsto dall’art. 2, comma 3, del Decreto, ai sensi del quale “È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500,00” – e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili sul Capitolo di spesa 1527, piano gestionale 01 .

2. Il Ministero riconosce a Poste per lo svolgimento delle prestazioni come
specificate nell'offerta economica, a titolo di corrispettivo
omnicomprensivo, l'importo di euro 1,41 oltre IVA per ciascuna Carta,
per un importo complessivo di euro 1.631.622,00

	(unmilione seicentotrentunomilaseicentoventidue/00) oltre IVA pari ad	
	euro 358.957,00 (trecentocinquantottomilanovecentocinquantesette/00),	
	per un totale di euro 1.990.579,00	
	(unmilione novecentonovantamilacinquecentosettantanove/00) da	
	corrispondersi in un'unica soluzione - con versamento sul conto corrente	
	postale numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.-	
	Servizi Vari Fatturati IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663 - a	
	seguito di ricezione di fattura elettronica, e comunque non oltre 30 giorni	
	dal suo ricevimento, recante quale oggetto “ <i>Fondo Alimentare 2025. G.U.</i>	
	<i>n. 186 del 12 agosto 2025. DM prot. n. 354883 del 31 luglio 2025.</i>	
	<i>Convenzione attuativa previsione art. 9, comma 2” e quale Codice Ufficio</i>	
	C5E3MC.	
	ART. 10	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DEI DATI PERSONALI	
	Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle	
	attività previste dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati, l’INPS e	
	Poste Italiane S.p.A., ciascuno per le attività di rispettiva e specifica	
	competenza, operano in qualità di “Titolari del trattamento”, nel pieno rispetto	
	delle disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente	
	Convenzione.	
	Per effetto della presente Convenzione il Ministero non opera trattamenti di	
	dati personali nei termini di cui alle definizioni <i>ex art. 4</i> del Regolamento UE	
	e i rapporti tra Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. sono regolati dalle	
	medesime Società al di fuori della presente Convenzione.	
	I Comuni, per le attività di competenza, come indicate nei precedenti articoli,	
	17	

	nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata	
	sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure	
	tecniche e organizzative adeguate, al fine di prevenire trattamenti non	
	autorizzati o illeciti e di garantire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE,	
	un livello di sicurezza adeguato al rischio.	
	La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come	
	attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei	
	dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il	
	Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.	
	Ciascun Titolare comunicherà tempestivamente alle altre Parti interessate le	
	violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito	
	dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati	
	personali, in modo che ciascuno, nei termini prescritti, possa effettuare la	
	dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati	
	personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del	
	Regolamento UE.	
	ART. 11	
	RESPONSABILITA'	
	Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele durante	
	l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, mettendo in	
	atto tutti gli adempimenti, anche tecnici, a tutela del flusso dei dati che saranno	
	trasmessi secondo le modalità e le tempistiche previste dagli artt. 4 e 7 del	
	Decreto e dagli artt. 4 e 5 della presente Convenzione.	
	Art. 12	
	INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE	
	19	

Le Parti possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o pec. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art. 13

RAPPORTI TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra il Ministero, INPS e Poste Italiane, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, in materia di contratti, ed in caso di controversia si adirà il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 14

ONERI FISCALI

La presente Convenzione, costituita da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente alla presente Convenzione, sono a carico della Parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea

	Per l'I.N.P.S.	
	Per Poste Italiane S.p.A.	
	Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n.	
	241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data	
	dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.	
	Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs.	
	7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".	
	Elenco allegati:	
	Allegato 1 – richiesta Masaf/Poste di quantificazione compensi, prot. 378579 del 18 agosto	
	2025;	
	Allegato 2 – riscontro Poste/Masaf su compensi, attività produzione ed assistenza beneficiari	
	prot. 429096/2025;	
	Allegato 3 – riscontro Masaf/Poste su valutazione congruità offerta, prot. 429262/2025;	
	Allegato 4 - richiesta Masaf/INPS di quantificazione compensi, prot. 378614 del 18 agosto	
	2025;	
	Allegato 5 – riscontro INPS/Masaf su compensi prot. PEC INPS.0038.05/09/2025.0008207;	
	Allegato 6 – riscontro Masaf/INPS su valutazione congruità offerta, prot. 421815/2025;	
	Allegato 7 – Allegato tecnico	
	Allegato 8 – nota MEF-RGS prot. 142003 del 24.05.2023, prot. MASAF n. 269726/2023;	
	Allegato 9 – nota MEF-RGS prot. 118332 del 7 maggio 2024, prot. MASAF n. 202386/2024;	
	Allegato 10 – Relazione finale di Poste Italiane (misura 2024), recante prot. Masaf n.	
	180577/2025;	
	Allegato 11 –Nota MEF-RGS prot. 174571 del 26 giugno 2025;	
	21	

